ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 61

Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

Salvo quanto previsto dall'art. 62, le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile. Le imprese debbono trasmettere all'ISVAP, in allegato al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'art. 24, comma 3, un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, sottoscritto anche dall'attuario, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP. Per le imprese di cui all'art. 21, comma 1, e per quelle che esercitano anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, e' approvato un apposito prospetto aggiuntivo. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti. Se un'impresa che esercita le attivita' indicate nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attivita' previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinche' accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.(3)

Versione in vigore dal 6 luglio 1997, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	VII — Altre disposizioni applicabili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 del presente decreto approvano il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 61 e 102 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174". Ha inoltre disposto (con l'art. 85, comma 1) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal bilancio dell'esercizio 1998".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-61-bilancio-libri-contabili-ed-altri-adempimenti-amministrativi/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it